



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
 DISTRETTO N. 16 - Macerata Campania (CE) Via Roma,11
 C.F. 94017830616 - Mail: ceic88300b@istruzione.it
 PEC: ceic88300b@pec.istruzione.it
 sito: www.icmaceratacampania.edu.it - Tel. 0823/692435



Protocollo Inclusione

G
GLO
I

P
E

PF

PAI
D
P

BES

F.F.S.S. AREA 3

Referenti per
l'Inclusione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Vitolo

INDICE

INTRODUZIONE	4
1. PREMESSA	4
2. IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA	4
3. FINALITÀ	5
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
5. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES.....	10
5.1 AREA 1 STUDENTI con disabilità SPECIFICA (Legge 104/1992)	10
5.2 AREA 2. STUDENTI CON disturbi evolutivi specifici.....	11
5.3 AREA 3. Alunni in situazione di svantaggio.....	13
6. AZIONI PER L'INCLUSIONE	13
PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	15
1. PREMESSA	15
2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE.....	15
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE	17
4. DOCUMENTAZIONE	19
4.1 Tempistiche di Redazione del PEI:.....	22
4.2 Scopo del PEI Provvisorio:	22
4.3 Condizioni per Redazione del PEI Provvisorio:.....	23
4.4 Passaggi tra Gradi Scolastici:	23
4.5 Composizione del GLO:	23
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO.....	24
PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.	26
1. PREMESSA	26
2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO.....	26

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE.....	27
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE	27
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO.....	29
PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	34
1. PREMESSA	34
2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A	34
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE.....	35
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	36
PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	38
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	38
2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO	38
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE.....	39
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	40
PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O CON ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA.....	41
1. PREMESSA.....	41
2. Il Protocollo di Accoglienza	41
3. ADEMPIMENTI DELL'AREA AMMINISTRATIVO-BUROCRATICA	42
4. ADEMPIMENTI NELL'AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE	43
5. ADEMPIMENTI NELL'AREA EDUCATIVO-DIDATTICA	44

A decorative graphic featuring five overlapping circles in shades of blue, green, purple, cyan, and pink. The word "INTRODUZIONE" is written across the center in a white, bold, sans-serif font with a purple outline. Small, teardrop-shaped decorative elements in matching colors are scattered around the circles.

INTRODUZIONE



1. Premessa

L'Istituto Comprensivo "Macerata Campania" è una scuola inclusiva in quanto abbraccia e valorizza le diversità anziché separarle, creando un ambiente comunitario basato su valori condivisi. Promuove la collaborazione, l'empatia e la fiducia in sé stessi tra gli studenti, incoraggiando la valorizzazione reciproca e la passione per l'apprendimento e la scoperta.

Accogliere gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, per il nostro Istituto Comprensivo, significa integrarli pienamente nel tessuto scolastico garantendo a tutti il diritto all'istruzione e il successo formativo. È essenziale riconoscere il valore di ciascuno studente fornendo un'istruzione personalizzata che includa obiettivi di apprendimento, percorsi formativi e strategie didattiche adattate alle loro esigenze individuali.

La scuola deve riconoscere le capacità cognitive, i punti di forza e le potenzialità di ogni studente, progettando percorsi di apprendimento su misura. Questo può includere la creazione di strumenti che vanno dal Piano Educativo Individualizzato e il 'Progetto di vita' per gli studenti con disabilità fino al Piano Didattico Personalizzato per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Gli studenti devono percepire il riconoscimento delle loro capacità e sentirsi supportati nel loro sviluppo personale. L'integrazione e l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali richiede un impegno della scuola nell'orientare e responsabilizzare tutti gli studenti nel definire il proprio percorso di vita.



2. Il Protocollo di Accoglienza

L'Istituto Comprensivo "Macerata Campania" ha elaborato il seguente Protocollo di Accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in piena conformità con la normativa vigente. Questo documento, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, contiene linee guida e indicazioni per garantire un inserimento ottimale degli studenti che necessitano di un supporto personalizzato.

Per Accoglienza non si intende solo un momento iniziale in cui la scuola si attiva in conseguenza dell'arrivo di alunni con B.E.S., ma si intende un atteggiamento che si traduce in azioni e attenzioni costanti. Pertanto, il Protocollo di Accoglienza costituisce un vero e proprio strumento di lavoro integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

Il protocollo definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno della scuola e delinea le fasi dell'accoglienza e le attività di supporto per l'apprendimento, considerando sia le necessità fisiche e biologiche che quelle psicologiche e sociali degli studenti.



3. Finalità

Per ottimizzare l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il nostro Istituto, tramite il Protocollo di Accoglienza, si propone le seguenti finalità:

- Definire pratiche condivise per tutto il personale scolastico;
- Favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con BES attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che combinino socializzazione e apprendimento;
- Fornire una formazione adeguata al personale coinvolto;
- Promuovere la diagnosi precoce e l'implementazione di percorsi didattico-riabilitativi;
- Migliorare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari

- durante il percorso educativo;
- Utilizzare forme di valutazione adeguate alle esigenze formative degli studenti;
 - Accompagnare gli studenti con BES in modo appropriato lungo il loro percorso scolastico.

Il Protocollo di Accoglienza stabilisce procedure condivise in diversi ambiti:



Amministrativo e burocratico: include l'acquisizione della documentazione necessaria e la verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni;



Comunicativo e relazionale: comprende le prime fasi di conoscenza e accoglienza all'interno della nuova scuola;



Educativo-didattico: riguarda l'assegnazione alla classe, l'accoglienza e il coinvolgimento della famiglia;



Sociale: contempla la possibilità di instaurare rapporti e collaborazioni con la famiglia e il territorio per la costruzione del 'progetto di vita' degli studenti.

Facendo tesoro dell'esperienza degli anni precedenti, la scuola accoglie gli alunni con Bisogni Educativi Speciali una volta ricevute le nuove iscrizioni, e verifica se sulla scheda informatica vi siano delle indicazioni di alunni con disabilità, DSA o con svantaggio di tipo socioeconomico oppure linguistico e/o culturale.

In presenza di casi certificati, contatta le famiglie per ricevere la documentazione esistente ed eventualmente chiede di farla aggiornare; successivamente, contatta le scuole di provenienza, per ricevere copia di eventuali PDP o PEI.

Le famiglie sono tenute a consegnare le certificazioni al DS, perché siano protocollate nel Protocollo Riservato. Una copia viene archiviata nel fascicolo riservato personale degli allievi, a disposizione dei referenti per l'inclusione. In presenza di allievi con disabilità, le famiglie dovranno comunque consegnare la documentazione necessaria; in tal modo ci si potrà rivolgere al competente ufficio dell'U.S.R., nei tempi da questo indicato, al fine di richiedere le ore di sostegno ritenute necessarie. La Commissione che si occupa della formazione delle classi terrà conto dei casi dichiarati all'inizio dell'a.s., per suddividerli nel modo più opportuno, affidandoli a Consigli di Classe che siano, il più possibile, in grado di farsi carico e gestire le situazioni.

Inoltre, in ogni Piano Individualizzato o Personalizzato, saranno definiti gli obiettivi specifici stabiliti dai Consigli di Classe in base alla situazione di ciascuno studente.



4. Normativa di riferimento


Norme di carattere generale	
DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
DLvo n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
OM n. 172 del 4 dicembre 2020	Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate)
Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020	Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.
Disabilità	
Legge n. 118 del 30 marzo 1971	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Legge n. 517 del 4 agosto 1977	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005- 2006
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
DLvo n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione
DLvo n. 96 del 7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto

	legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021	Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021	Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.
Nota MI n. 2044 del 17 settembre 2021	Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022.
DM n. 153 del 1° agosto 2023	Disposizioni correttive al D.I. n.182 del 29 dicembre 2020
DSA	
Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Altri BES	
Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 20132014 – Chiarimenti
Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014	Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati"
Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017	Firma delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine"
Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018	L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formative di ognuno.
Alunni stranieri	
CM n. 301 dell'8 settembre 1989	Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
CM n. 205 del 2 luglio 1990	Educazione Interculturale
CM n. 5 del 12 gennaio 1994	Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
CM n. 73 del 2 marzo 1994	Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
Legge n. 40 del 6 marzo 1998	Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art. 36)
D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45)
Legge n. 189 del 30 luglio 2002	Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini)

CM n. 24 del 1 marzo 2006	Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2006”
Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007	Presentazione del Documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale
CM n. 2 dell’8 gennaio 2010	Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
CM n. 465 del 27 gennaio 2012	Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014” (con errata corrige del 19/05/2014)
Legge n. 107 del 13 luglio 2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co. 7 lett. r)
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura.



5. Le diverse tipologie di B.E.S.

La normativa specifica sui Bisogni Educativi Speciali è delineata dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, la quale sottolinea che *“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”*.


Questo panorama coinvolge tutte le scuole e identifica condizioni di svantaggio scolastico

o Bisogni Educativi Speciali, in linea con la definizione internazionale di Special Educational Needs (SEN).

La Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 sottolinea la responsabilità della scuola nel fornire una "cura educativa" agli alunni in questa condizione, indicando misure di intervento per garantire percorsi formativi adeguati ed efficaci per il successo di ciascuno.

Nella macroarea dei Bisogni Educativi Speciali sono incluse tre "sottocategorie o aree":

CHI SONO GLI ALLIEVI CON BES?



AREA 1 STUDENTI CON DISABILITÀ (L.104/92)

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che "la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri". L'art. 24, infine, riconosce "il diritto all'istruzione delle persone

con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:

- Al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.



In questa categoria sono compresi i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), la cui tutela è regolata dalla Legge 170/2010. Oltre a queste, sono comprese altre tipologie di disturbi con una matrice evolutiva comune.

ALUNNI CON DSA

Questi disturbi coinvolgono un dominio specifico di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale e interessando le competenze strumentali degli

apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale, vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- **DISLESSIA**: disturbo nella lettura, intesa come l’abilità di decodifica del testo.
- **DISORTOGRAFIA**: disturbo nella scrittura, inteso come l’abilità di codificare fonograficamente e competenza ortografica.
- **DISGRAFIA**: disturbo nella grafia, riferendosi all’abilità grafo-motoria.

- **DISCALCULIA**: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo, che comprende la capacità di comprendere e operare con i numeri.

La Legge 170 ("Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico") fornisce una definizione legislativa dei Disturbi Specifici di Apprendimento all'articolo 1, che è derivata dalle Linee Guida sui DSA allegate al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2012. Secondo tale legge le istituzioni scolastiche devono garantire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata come mezzo per garantire il diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure dispensative, una didattica e valutazioni personalizzate e sviluppando un Piano Didattico Personalizzato.



ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

DEFICIT DELL'AREA DEL LINGUAGGIO

DEFICIT NELLE AREE NON VERBALI

DEFICIT DA DISTURBO DELL'ATTENZIONE E DELL'IPERATTIVITÀ (ADHD)

I DISTURBI DELLA CONDOTTA

I DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE

In sintesi, sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma.



AREA 3

ALUNNI IN SITUAZIONE DI
SVANTAGGIO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

1. Socioeconomico: riguarda la situazione economica e sociale in cui si trova lo studente.
2. Culturale: si riferisce alle difficoltà di adattamento a un ambiente culturale diverso da quello familiare.
3. Linguistico: è legato alla mancanza di conoscenza o alla scarsa padronanza della lingua italiana.

In particolare, per gli studenti che hanno difficoltà a causa della mancanza o della limitata conoscenza della lingua italiana, come ad esempio gli studenti stranieri appena arrivati nel nostro sistema scolastico, è possibile creare percorsi individualizzati e personalizzati. Si possono anche adottare strumenti compensativi e misure dispensative, seguendo le indicazioni del Protocollo e la normativa attuale.



6. Azione per l'Inclusione



AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, dal 1° settembre 2017 in ogni scuola è costituito un Gruppo di lavoro per l'Inclusione (G.L.I.), che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con BES.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) svolge diverse funzioni:

1. Predisposizione del Protocollo di Inclusione: definisce le linee guida e le strategie per garantire l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) nella scuola;
2. Rilevazione dei BES presenti nella scuola: identifica e documenta gli studenti che necessitano di interventi educativi speciali;
3. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici: registra le azioni messe in atto per supportare gli studenti con BES e tiene traccia dei risultati ottenuti;
4. Focus/confronto sui casi: analizza specifici casi di studenti con BES per individuare le migliori strategie di intervento;
5. Consulenza e supporto ai colleghi: fornisce consulenza e supporto ai docenti sulla gestione della classe e sulle metodologie didattiche per favorire l'inclusione;
6. Supporto dei docenti contitolari e dei consigli di classe: aiuta i docenti responsabili e i consigli di classe nell'implementazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI);
7. Rilevazione, monitoraggio e valutazione dell'inclusività della scuola: valuta il livello di inclusività della scuola e monitora i progressi nel garantire un ambiente inclusivo;
8. Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI): propone un piano annuale per l'inclusione di tutti gli studenti con BES, da discutere e approvare nel Collegio Docenti entro giugno di ogni anno scolastico. Questo piano costituisce un allegato annuale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e definisce le modalità di utilizzo delle risorse, il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori dell'ambiente scolastico, nonché gli interventi per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica (articolo 8 del Decreto Legislativo 66/2017).

Per quanto riguarda, invece, i Gruppi di Lavoro Operativi (G.L.O.), si rinvia alle pagine che seguono.



AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE

L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 prevede una nuova

“governance” amministrativa territoriale articolata su due livelli:

- dal 1° settembre 2017, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (G.L.I.R.) con compiti di consulenza e supporto;
- dal 1° gennaio 2019 presso ogni Ambito Territoriale è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (G.I.T.), che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell’USR.

Inoltre, la Direttiva 27/12/2012, affida un ruolo fondamentale ai Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.), dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (AUSL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.

A decorative graphic consisting of several overlapping circles in various colors: light green, light purple, light blue, light cyan, and light pink. The circles are arranged in a cluster. There are also several small, teardrop-shaped rays in colors matching the circles, positioned around the edges of the cluster. The text is centered within the circles.


PARTE PRIMA

**INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ**



1. Premessa

Il presente protocollo contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con disabilità, definendo i ruoli e i compiti di ciascuno e tracciando le linee di tutte quelle attività finalizzate a favorire un reale percorso educativo e di apprendimento, nonché a migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità, irreversibile e trova nell'educazione "il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione". Compito della scuola è quello di essere "una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione".



2. Ruoli e compiti delle Figure coinvolte



La Famiglia

2.1

Nel processo educativo dell'alunno, la famiglia viene coinvolta attivamente attraverso la partecipazione al Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) per l'elaborazione del Profilo di Funzionamento (P.F.), nonché nell'approvazione, monitoraggio e verifica del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).



2.2

La Scuola



IL DIRIGENTE

È la figura di riferimento per tutti i soggetti coinvolti. Si occupa di:

- Individuare risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze d 'inclusionione;
- approvare i gruppi classe proposti dalla commissione;
- assegnare gli insegnanti di sostegno con il supporto del Gruppo Inclusionione;
- promuovere attività di formazione/aggiornamento;
- curare i rapporti con le amministrazioni locali (Comuni, Asl, Associazioni, ecc.).



FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3

REFERENTI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE

Si occupa di:

- analizzare bisogni formativi degli alunni con disabilità, BES, DSA;
- coordinare il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno;
- rilevare le situazioni di disagio;

- coordinare le attività di inclusione;
- raccordarsi con i Consigli di classe;
- programmare il Piano Annuale per l'inclusione;
- tenere i contatti con l'ASL;
- intervenire sostenere ed integrare gli alunni stranieri;
- partecipare agli incontri di verifica iniziali, intermedia e finali, con gli operatori sanitari;
- collaborare con il Dirigente Scolastico.



I DOCENTI DI SOSTEGNO

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla pianificazione educativa e didattica e contribuendo all'elaborazione e alla verifica delle attività previste dai vari consigli e collegi dei docenti (Testo Unico L. 297/94). Oltre all'intervento diretto durante le lezioni, collaborano con gli insegnanti curricolari e il Consiglio di Classe/Team docente per garantire il proseguimento dell'iter formativo degli alunni anche in loro assenza, secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'integrazione scolastica.



IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTE

Il Consiglio di Classe/Team docente coordina le attività didattiche per favorire la piena partecipazione degli alunni con disabilità alla vita scolastica, considerando i loro bisogni. Tutti i docenti curricolari, insieme all'insegnante di sostegno e all'educatore, definiscono gli obiettivi educativi, identificano gli strumenti e le strategie più adatte e rendono la documentazione disponibile alle famiglie per garantire trasparenza sul percorso formativo concordato.



IL PERSONALE ATA

Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "l'ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche

e nell'uscita da esse. Può svolgere assistenza agli alunni disabili all'interno delle strutture scolastiche, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento all'assistenza al bagno, la cura della persona, l'aiuto e la vigilanza durante il pasto.



IL PERSONALE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE

L'educatore lavora per garantire un'effettiva inclusione degli alunni con disabilità, promuovendo l'autonomia, la comunicazione personale e le relazioni all'interno dell'ambiente scolastico e oltre. Il suo operato si manifesta attraverso la progettazione, la pianificazione e l'attuazione di interventi personalizzati per favorire lo sviluppo e il benessere degli alunni per diffondere la cultura dell'inclusione. Gli interventi educativi sono allineati agli obiettivi dei Piani Educativi Individualizzati, e avvengono in collaborazione con il team docenti, sotto la supervisione del Consiglio di classe/Team docente e del Dirigente Scolastico.

3. Le Fasi del progetto d'Inclusione

Orientamento in ingresso 3.1

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare il plesso, conoscerne l'offerta formativa. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti. Nel caso in cui, all'atto di iscrizione, non si fosse ancora in possesso della

documentazione accertante lo stato di disabilità, è necessario informare il Dirigente Scolastico che è in corso una fase diagnostica.

3.2 Raccolta ed analisi dei dati

In questa fase, si raccolgono informazioni sull'alunno disabile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza. All'inizio dell'anno scolastico, i nuovi docenti di sostegno e i coordinatori di classe acquisiscono la documentazione dell'alunno. Successivamente, si organizza un incontro tra i docenti curricolari e di sostegno della scuola precedente e il nuovo Consiglio di Classe/Team Docente, con la partecipazione della Funzione Strumentale Inclusione Disabilità. È fondamentale garantire che la documentazione dell'alunno sia completa, aggiornata e organizzata fin dall'accoglienza iniziale.



Continuità

3.3

Sono previsti incontri di raccordo con le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado (Progetti ponte) con particolare attenzione alla progettazione di attività adatte agli alunni disabili. Sono previsti percorsi laboratoriali strutturati per familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico, compresi gli spazi interni ed esterni, i laboratori e la struttura architettonica dell'edificio, oltre che col personale presente. Nella prima settimana di scuola, vengono proposte attività mirate a facilitare il graduale inserimento nel nuovo contesto scolastico.



3.4 Formazione delle classi

La Commissione Formazione Classi, sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, si occupa di inserire l'alunno nella classe considerata più adatta per favorire la sua inclusione, tenendo conto della documentazione normativa e di altre informazioni rilevanti. Nel caso in cui si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in classe prima, è possibile richiedere una classe con un numero ridotto di alunni secondo il DPR 81/2009, articolo 5, comma 2, attraverso la redazione di un apposito progetto. L'autorizzazione per la formazione di una classe ridotta viene concessa dall'Ufficio Scolastico Territoriale



Accoglienza 3.5

Durante il primo periodo di scuola, è previsto un periodo di osservazione e valutazione della situazione iniziale dell'alunno da parte di tutti i membri del Consiglio di Classe/Team Docente, con il supporto dell'insegnante di sostegno e, se previsto, dell'educatore.




3.6 G.L.O.


Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) è costituito dal Consiglio di Classe/Team Docente, dal personale educativo, dalla famiglia, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno, degli operatori sanitari e dei referenti medici e clinici della Azienda Sanitaria Locale e di eventuali esperti esterni richiesti dalla famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Il G.L.O., come disposto dal D.lgs. n. 66/2017, si riunisce diverse volte nel corso dell'anno scolastico. Nello specifico, si riunisce per:

- **approvazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).** È generalmente prevista entro la fine del mese di ottobre per l'anno in corso, salvo

casi particolari come ritardi nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o irregolarità nella frequenza dell'alunno nel primo periodo. Tuttavia, il P.E.I. può essere modificato nel corso dell'anno se necessario, per adattarlo alle esigenze in evoluzione dell'alunno.

 **incontri intermedi di verifica.** Sono previsti almeno uno o più incontri intermedi di verifica per monitorare il percorso e accertare il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Non è stabilito un numero fisso di incontri, poiché dipende dai bisogni specifici manifestati dall'alunno e dalla necessità di apportare eventuali modifiche o integrazioni al P.E.I. già approvato.

 **un incontro finale.** È previsto un incontro finale entro il 30 di giugno, il quale ha una duplice funzione: da un lato, serve come verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso, e dall'altro, funge da occasione per formalizzare le proposte di sostegno didattico e altre risorse necessarie per l'anno scolastico successivo.

Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) è considerato validamente costituito anche se non tutte le componenti sono rappresentate. Di conseguenza, le riunioni del G.L.O. sono valide anche in tali casi. La convocazione del G.L.O. avviene tramite comunicazione diretta ai partecipanti, con un congruo preavviso, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.



4. Documentazione

CERTIFICAZIONE MEDICA DIAGNOSTICA FUNZIONALE

Dal 1/1/2024 le domande di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica devono essere presentate sul portale INPS e la valutazione avviene direttamente da parte della commissione ASST.

L'iter procedurale prevede:

1. la redazione, al termine del percorso di valutazione, di una specifica **Certificazione Medica Diagnostica Funzionale (CMDF)** ad opera del servizio specialistico di NPIA o di riabilitazione dell'età evolutiva accreditato, titolare della presa in carico o in casi particolari di altri servizi specialistici. Il CMDF viene **consegnato alla famiglia**
2. la compilazione sintetica sul portale INPS del "**certificato medico introduttivo (CMI) per la domanda di invalidità**" da parte di un medico abilitato, evidenziando la **richiesta di riconoscimento dell'handicap**. Il medico abilitato **consegna** alla famiglia stampa del **CMI INPS col relativo numero identificativo**. Questi documenti servono per **avviare la richiesta di accertamento all'INPS**;
3. i genitori, utilizzando il CMI ed il numero identificativo assegnato, fanno domanda di accertamento sul sito INPS, autonomamente o rivolgendosi a CAF o patronati. In fase di compilazione della domanda i genitori dovranno selezionare le voci "Handicap ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104" e "Insegnante di sostegno".
4. L'ASST riceve l'elenco dei richiedenti da INPS, valuta la completezza della documentazione e, se adeguata, invia alla famiglia una data di appuntamento per recarsi presso la COMMISSIONE UNICA. La famiglia, secondo l'appuntamento comunicato, dovrà recarsi presso la Commissione unica, accompagnando il minore per la visita. Alla visita è necessario portare CMI, CMDF e tutta la documentazione sanitaria del figlio/a.

VERBALE DI ACCERTAMENTO AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA (EVIS) E VERBALE INPS

La COMMISSIONE UNICA, dopo la valutazione del minore e della documentazione portata, può confermare o meno la presenza della disabilità, e solo in caso di conferma della può procedere alla valutazione della stessa ai fini dell'inclusione scolastica. Nel caso venga riconosciuta la disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, la COMMISSIONE UNICA consegna al termine della seduta alla famiglia l'estratto del **verbale di accertamento ai fini dell'inclusione scolastica (EVIS)**. L'estratto del verbale di accertamento (EVIS) deve essere conservato in attesa del ricevimento via posta del **verbale INPS** che rende valido il primo.

1. La famiglia consegna al servizio di Neuropsichiatria Infantile copia dell'estratto del verbale di accertamento (EVIS) ed il verbale INPS per la redazione del **Profilo di Funzionamento**. La bozza di Profilo di Funzionamento, redatta inizialmente dalla NPI, viene completata in itinere con la collaborazione della famiglia, dell'Ente Locale e della scuola.



IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

A partire dal 1° gennaio 2019, i suddetti documenti per l'inclusione scolastica previsti dalla L.104/92, ovvero Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale, sono sostituiti dal **Profilo di Funzionamento** (D.lgs. 66/2017) redatto dall'Unità Multidisciplinare secondo i criteri previsti dal modello bio-psico-sociale su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Trattasi di un documento che definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica. È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Il PF è redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale dell'ICF, dell'OMS ai fini della formulazione del PEI. Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socioaffettivo.

ITER PROCEDURALE PER IL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI

Le certificazioni di alunno con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica emesse dai Collegi di Accertamento di cui al DPCM 165/2017, restano valide fino alla naturale scadenza, fatte salve le situazioni nelle quali è presente il riconoscimento della condizione di gravità, che sono da considerarsi prorogate fino al termine degli studi, indipendentemente dalla scadenza indicata sul verbale. In questo caso il servizio di Neuropsichiatria Infantile, con la famiglia e la scuola predisporrà il Profilo di Funzionamento aggiornato (o la Diagnosi Funzionale se entro il 30.06.2024).

In prossimità della scadenza del verbale INPS dell'alunno non in situazione di gravità, la famiglia deve seguire una procedura semplificata per il rinnovo, che non richiede il CMDF ma solo il certificato medico introduttivo (CMI) e la domanda sul sito INPS. Alla visita è necessario portare il vecchio verbale di accertamento (VAIS), la DF e tutta la documentazione sanitaria aggiornata del figlio/a.



IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il PEI è un documento essenziale che individua:

- gli obiettivi didattici, educativi e di apprendimento (inclusi quelli di inclusione e socializzazione);
- gli strumenti, le strategie e modalità per raggiungerli;
- le attività didattiche (metodologie, strutturazione e orari);
- le risorse umane da introdurre;
- le informazioni sulle verifiche intermedie e finali;
- i criteri di valutazione del percorso didattico;
- il rapporto tra la scuola e il contesto extra-scolastico;
- In pratica, è come un vestito su misura per l'alunno con disabilità.

Il P.E.I. è flessibile, si adatta alle esigenze dell'alunno e riflette il suo percorso di apprendimento. Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione tenendo conto della documentazione presente agli atti e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e

delle barriere secondo la prospettiva bio-psico sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.

Il Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità" definisce il modello unico per il PEI, le linee guida e l'assegnazione delle misure di sostegno.

Dopo il ricorso al Tar del Lazio nel 2021, sentenza n.9795, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, con disposizioni correttive al precedente decreto sulla composizione del GLO.

Il D.M. 182/2020 evidenzia:

- Modelli di PEI in base all'ordine e grado di istruzione;
- la Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento;
- la Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

La progettazione dovrà avvenire secondo IL modello ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), sviluppato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La prospettiva, dunque, è quella bio-psico-sociale.

Non si valutano solo gli aspetti biologici di una persona, ma anche quelli psicologici, familiari e sociali. Si concepisce, quindi, il funzionamento e la disabilità in relazione all'ambiente di vita, in maniera da individuare facilitatori o barriere che impattano sulla partecipazione della persona stessa.

Sono presenti 4 dimensioni attorno a cui è costruito il nuovo PEI 2021:

- Socializzazione e Interazione;
- Comunicazione e Linguaggio;
- Autonomia ed Orientamento;
- Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento.

Per ciascuna delle dimensioni sono da individuare:

- Obiettivi ed esiti attesi;
- Interventi didattici e metodologici articolati in attività, strategie e strumenti.

Il Piano Educativo Individualizzato periodicamente, infatti, viene sottoposto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale.



PEI PROVVISORIO

La normativa di riferimento, principalmente il Decreto Interministeriale 182/2020, corretto dal Decreto Interministeriale 153/2023, e la nota ministeriale numero 40/2021, stabilisce le tempistiche e le modalità di redazione del PEI provvisorio per nuovi casi.



TEMPISTICHE DI REDAZIONE DEL PEI:

- **Entro il 30 giugno:** Deve essere redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo.
- **Entro ottobre:** Deve essere redatto in via definitiva.



SCOPO DEL PEI PROVVISORIO:

Il PEI provvisorio serve per pianificare gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio e la frequenza scolastica per l'anno successivo, comprese le proposte di ore di sostegno didattico e le risorse professionali per assistenza, autonomia e comunicazione.



CONDIZIONI PER REDAZIONE DEL PEI PROVVISORIO:

Secondo le linee guida del 2023, il PEI provvisorio è formulato solo nei seguenti casi:

1. Iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola dell'infanzia.
2. Iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola primaria che non abbia frequentato la scuola dell'infanzia.
3. Alunno non certificato con disabilità frequentante qualsiasi classe della scuola di ogni grado che abbia ricevuto la certificazione di disabilità dopo l'iscrizione o l'inizio dell'anno scolastico.



PASSAGGI TRA GRADI SCOLASTICI:

- Nel passaggio dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado al primo anno

delle scuole secondarie di secondo grado, il PEI provvisorio deve essere formulato solo se l'alunno ha ricevuto la certificazione di disabilità per la prima volta in quel momento.



COMPOSIZIONE DEL GLO:

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per la redazione del PEI provvisorio segue le stesse procedure del PEI ordinario. I membri di diritto sono i docenti del team o del consiglio di classe. In caso di nuova iscrizione e mancata assegnazione di una classe, il dirigente scolastico individua i docenti che possono far parte del GLO.

In sintesi, il PEI provvisorio è uno strumento mirato a garantire un intervento tempestivo e adeguato per i nuovi casi di alunni certificati con disabilità, assicurando un'inclusione scolastica efficace e personalizzata.



VERIFICA INTERMEDIA E VERIFICA FINALE DEL PEI

Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) verifica regolarmente il progresso e i risultati del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) attraverso una Verifica Intermedia entro il 31 gennaio e una Verifica Finale alla fine dell'anno scolastico. Queste verifiche sono pianificate seguendo l'ordinaria programmazione scolastica e permettono di valutare i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e all'evoluzione globale dell'alunno dal punto di vista bio-psico-sociale. Questo processo consente di apportare eventuali modifiche e integrazioni al P.E.I. durante l'anno scolastico e di formulare proposte per il sostegno didattico e altre risorse per l'anno successivo.



5. Modalità d'intervento didattico



VALUTAZIONE INIZIALE

Nella fase iniziale la scuola si affida principalmente alle valutazioni diagnostiche redatte dagli specialisti. I docenti le utilizzano per elaborare un progetto didattico ed educativo personalizzato, adattato alle specifiche esigenze dell'alunno. All'inizio dell'anno scolastico, gli insegnanti conducono una valutazione iniziale del contesto scolastico al fine di comprendere la situazione in cui l'alunno è inserito o verrà inserito. È essenziale favorire l'accoglienza dell'alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti necessari per il suo apprendimento, considerando diversi elementi:

- Contesto della classe. È importante comprendere la dinamica relazionale tra gli altri studenti e individuare il gruppo classe in cui l'alunno è inserito.
- Organizzazione del tempo scolastico. Conoscere l'orario di permanenza a scuola dell'alunno e strutturarlo in modo adeguato, utilizzando la presenza dell'insegnante di sostegno per organizzare progetti, attività e laboratori personalizzati.
- Spazi e materiali. Predisporre ambienti di lavoro che rispondano ai bisogni specifici dell'alunno.
- Risorse umane. Coinvolgere tutti i docenti nel processo educativo per creare situazioni di socializzazione e apprendimento adatte, favorendo progetti di inclusione per tutti gli alunni.
- Coinvolgimento della famiglia. L'incontro con la famiglia fornisce dati specifici sull'alunno che sono cruciali per la strutturazione del percorso didattico-educativo.
- Questa prima valutazione contribuisce a definire i bisogni formativi ed educativi dell'alunno, promuovendo la sua crescita personale, lo sviluppo e l'inserimento sociale.



L'ATTIVITÀ DIDATTICA

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.



VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE

La valutazione degli alunni con disabilità è basata sul percorso individuale, non su standard quantitativi o qualitativi, come stabilito dalla legge 104/92 (art. 16, comma 2). Si concentra sul monitorare il progresso dell'alunno rispetto alle sue capacità iniziali, seguendo le disposizioni del D.P.R. 122/2009 e delle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009. Nel primo ciclo di istruzione, la valutazione avviene tramite giudizi descrittivi in linea con il Piano Educativo Individualizzato, mentre nella scuola secondaria di I grado si utilizzano voti in decimi. Le prove di valutazione sono basate sul lavoro svolto con l'alunno e sul suo PEI. Oltre alla valutazione dell'apprendimento, l'osservazione sistematica è essenziale per raccogliere informazioni sui comportamenti e i progressi dell'alunno. L'obiettivo della valutazione non è misurare il livello cognitivo, ma la partecipazione, l'interesse e altre capacità. Coinvolge tutti i docenti della classe, l'equipe specialistica e la famiglia, evidenziando i progressi nel tempo e consentendo l'adattamento del percorso didattico alle esigenze specifiche dell'alunno. La valutazione degli alunni certificati L.104/92 fa riferimento al D.L. n. 62 del 13 aprile 2017, art. 11, e al PEI, e l'ammissione alla classe successiva avviene tenendo in considerazione il PEI.



PROVE INVALSI

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.



PROVE DI ESAME AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (comma 5, art.11).

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, basandosi sul Piano Educativo Individualizzato dell'alunno e considerando le attività svolte, le valutazioni effettuate e l'eventuale assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, prepara, se necessario, prove differenziate utilizzando le risorse finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente. Queste prove sono idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue capacità e ai livelli di apprendimento iniziali, e hanno lo stesso valore per il superamento dell'esame e il conseguimento del diploma finale. L'esito finale dell'esame segue i criteri stabiliti dall'articolo 8 che regola lo svolgimento e l'esito dell'esame di Stato.

Nel caso in cui gli alunni con disabilità non partecipino agli esami, viene rilasciato loro un attestato di credito formativo, conforme a quanto previsto dall'articolo 11, comma 8. Questo attestato consente l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, permettendo anche il riconoscimento di ulteriori crediti formativi per percorsi integrati di istruzione e formazione.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9, comma 3, lettera e) stabilisce che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile deve essere coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato. In attesa dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze, i singoli consigli di classe possono definire i livelli di competenza rilevanti per l'alunno con disabilità.



PARTE SECONDA

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA



1. Premessa

Il presente protocollo:

- Contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con D.S.A.;
- Definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- Traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con D.S.A.




2. I Disturbi Specifici dell'Apprendimento

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettuale adeguato all'età anagrafica. Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:**
- **la disortografia:**
- **la disgrafia:**
- **la discalculia:**

Tali disturbi sono spesso accompagnati da: **disnomia - disprassia**



3. Ruoli e compiti delle Figure coinvolte



Famiglie 3.1


Il ruolo delle famiglie riguarda principalmente l'iscrizione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e la gestione delle certificazioni durante l'anno scolastico. Viene richiesta la segnalazione dei disturbi durante l'iscrizione online e si specifica il periodo entro cui è richiesta la presentazione della certificazione di DSA in segreteria. Si sottolinea l'importanza dell'aggiornamento delle segnalazioni e si informa che la scuola non può accettare segnalazioni dopo il 31 marzo di ogni fine ciclo di studi, per garantire il tempo necessario per preparare un Piano Didattico Personalizzato (PDP) adeguato.



3.2 Docenti

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei docenti essi saranno responsabili di seguire le fasi per la preparazione e l'implementazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Questo coinvolgimento inizia con la raccolta delle informazioni necessarie, che avviene tramite la partecipazione al Consiglio di Classe. Successivamente, collaborano alla stesura finale del PDP, un documento che identifica le strategie e le misure compensative e

dispensative specifiche per supportare lo studente con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) nel suo percorso di studi. Un aspetto cruciale è il monitoraggio costante del PDP durante l'intero anno scolastico. Questo significa che i docenti osservano attentamente l'efficacia delle strategie e delle misure adottate nel PDP, valutandone il loro contributo per il successo formativo dello studente.



4. Fasi del progetto Inclusione

ISCRIZIONE

Per richiedere l'iscrizione di un alunno con BES (Bisogni Educativi Speciali) presso l'istituto scolastico prescelto, è necessario seguire i seguenti passaggi:

- Compilare e inviare la domanda di iscrizione utilizzando il modulo fornito dall'istituto scolastico.
- Allegare alla domanda di iscrizione la seguente documentazione:
 - Certificazione e/o diagnosi rilasciata da un medico specialista per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o altri Disturbi Evolutivi.
- L'assistente amministrativo responsabile delle iscrizioni verifica la presenza della documentazione medica nei moduli e comunica al Dirigente Scolastico e alla Funzione Strumentale eventuali segnalazioni o discrepanze.
- Il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale verificano la documentazione specialistica per assicurarsi che contenga le seguenti informazioni:
 - Tipologia dei disturbi riportati.
 - Livelli di gravità.

- Eventuali osservazioni didattico-educative provenienti dalla scuola di provenienza dell'alunno.

Questi passaggi assicurano una corretta procedura di iscrizione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali presso l'istituto scolastico prescelto.



PRIMA ACCOGLIENZA

Durante la fase di prima accoglienza, se necessario, viene programmato un colloquio preliminare con i genitori degli alunni provenienti da altri istituti e che dispongono di una certificazione riguardante i bisogni educativi speciali. Questo colloquio è condotto dal Dirigente Scolastico e/o dalla Funzione Strumentale e ha lo scopo di raccogliere informazioni pertinenti. Durante il colloquio, il referente registra verbalmente le informazioni fornite dai genitori.



INSERIMENTO IN CLASSE

Quando uno studente con certificazione viene inserito in una classe, è responsabilità della Funzione Strumentale e del Coordinatore di classe preparare il Consiglio di Classe sull'argomento. Ciò include:

1. Fornire informazioni adeguate sul disturbo o sulla patologia specifica dello studente.
2. Se richiesto, fornire ai docenti materiale didattico formativo adeguato.
3. Presentare eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e gli strumenti correlati.

Il Consiglio di Classe attiva quindi un periodo di osservazione dell'alunno. Nella definizione delle strategie da adottare, può richiedere il supporto del Dirigente Scolastico, del Referente e degli Enti Territoriali preposti. Questo processo assicura che sia fornito il sostegno adeguato per garantire il successo accademico e il benessere dello studente con certificazione.

COORDINAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Ogni docente è tenuto ad allegare alla propria programmazione didattica una specifica pianificazione delle azioni dispensative e delle attività compensative che intende utilizzare nel corso dell'anno scolastico. Questo documento dettagliato fornirà un quadro chiaro delle misure adottate per supportare gli studenti con bisogni educativi speciali, consentendo una personalizzazione dell'insegnamento in base alle esigenze individuali degli alunni


5. Modalità d'intervento didattico

Individualizzazione e personalizzazione della didattica

5.1

La Legge n. 170 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

La centralità della didattica individualizzata e personalizzata è fondamentale per garantire il diritto allo studio degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Questa enfasi suggerisce che non solo gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono importanti, ma anche le metodologie didattiche adatte alle esigenze specifiche di ciascuno studente.



5.2 Strumenti compensative e misure dispensative

Gli strumenti compensativi sono dispositivi didattici e tecnologici che possono sostituire o facilitare l'esecuzione di compiti o prestazioni nelle aree in cui lo studente ha difficoltà. Questi strumenti sono progettati per supportare l'apprendimento e ridurre le barriere legate al disturbo. D'altra parte, le misure dispensative sono interventi che permettono allo studente di essere esonerato o di non svolgere determinate prestazioni che, a causa del suo disturbo, risultano particolarmente difficili e non contribuiscono significativamente al miglioramento del suo apprendimento. Queste misure sono volte a garantire che lo studente non sia penalizzato dalle sue difficoltà e che possa concentrarsi sulle aree in cui può ottenere risultati migliori. Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative



DISTURBO DI LETTURA (DISLESSIA)

Per uno studente con dislessia, gli **strumenti compensativi** sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli strumenti compensativi. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;

- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico risulta appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che quello scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.



DISTURBI DI SCRITTURA (DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la riletture) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.



AREA DEL CALCOLO (DISCALCULIA)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare, si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuo-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza. Riguardo agli **strumenti compensativi e alle misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.



DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di un'adeguata riduzione del carico di lavoro.

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, Il processo per ottenere la **dispensa** dalle prove scritte in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato può essere avviato in diversi modi:

- Mediante una certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) che attesti la gravità del disturbo e includa una richiesta esplicita di dispensa dalle prove scritte.
- Tramite una richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, presentata dalla famiglia o dall'allievo maggiorenne.
- Con l'approvazione temporanea o permanente della dispensa da parte del Consiglio di Classe. Tale approvazione tiene conto delle valutazioni diagnostiche e degli interventi pedagogico- didattici effettuati, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera è di rilevanza, come nel caso dei licei linguistici.

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

L'**esonero** dallo studio della lingua straniera è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso

didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'"esonero" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "dispensa" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

Nella valutazione della comprensione (orale o scritta), si darà importanza alla capacità di cogliere il senso generale del messaggio. Nella produzione, si valuterà principalmente l'efficacia comunicativa, ovvero la capacità di esprimersi in modo chiaro, anche se non perfettamente corretto dal punto di vista grammaticale. Considerando la gravità del disturbo, nella scuola secondaria si ridurrà l'importanza dei testi letterari in lingua straniera per gli alunni con DSA. Si preferirà concentrarsi sul potenziamento del lessico ad alta frequenza anziché su parole più rare o di registro colto presenti nei testi letterari, tenendo conto delle possibili difficoltà di memorizzazione degli alunni con DSA.



VERIFICA E VALUTAZIONE

Le Linee Guida per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento del 12 luglio 2011 sottolineano l'importanza di adottare misure dispensative in modo equilibrato per gli alunni con DSA. Tali misure devono essere valutate sulla base dell'impatto effettivo del disturbo sulle prestazioni, garantendo che il percorso educativo non differisca nei suoi obiettivi per gli studenti con e senza DSA.

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento." (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013).



PARTE TERZA

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI




1. Premessa

Il presente protocollo

- Contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- Definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- Traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.



2. I Disturbi specifici oltre i D.S.A.

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- deficit dell'area del linguaggio;
- deficit nelle aree non verbali;

- deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD);
- funzionamento cognitivo limite (borderline);
- altre problematiche severe



DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE

Per **“DIAGNOSI”** si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Per **“CERTIFICAZIONE”** si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente;
- per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.



3. Ruoli e compiti



LA FAMIGLIA

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.



IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTE

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe/Team Docente. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe/Team Docente motiverà opportunamente, verbalizzandole e inviandone copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (8DM 5699/2011).

Quando il Consiglio di Classe/Team Docente ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) *indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente* la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- b) *predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:*
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
 - **ad ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;

- **a novembre** o i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- **entro la fine del primo periodo valutativo i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- **durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe** terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere; a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team docente l'adeguatezza del PDP,

valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

LE RICHIESTE EFFETTUATE AD ANNO INOLTRATO

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

4. Fasi e modalità d'intervento

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- Avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- Applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- Terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento delle prove standardizzate o dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.



PARTE QUARTA

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANGAGGIO




1. Premessa

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.



2. Lo svantaggio scolastico

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale;
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso;
- **linguistico:** legato alla non conoscenza della lingua italiana.

Per quanto riguarda l'area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia alla Parte Quinta di questo documento.

Occorre tuttavia precisare che la definizione di Bisogni Educativi Speciali (BES) è più ampia di quanto comunemente si pensi, come chiarito nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012. Oltre ai motivi fisici, biologici o fisiologici, essa comprende anche bisogni di natura psicologica o sociale che richiedono una risposta personalizzata da parte della scuola.

Questi BES possono essere individuati sulla base di segnalazioni dei servizi sociali o considerazioni psicopedagogiche e didattiche ben fondate. Per tali alunni, è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, nonché utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative come la dispensa dalla lettura ad alta voce o la scrittura veloce sotto dettatura, secondo la Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013.

Tuttavia, a differenza dei casi di disturbo documentati da diagnosi, le misure dispensative per questi BES sono transitorie e riguardano aspetti didattici, privilegiando le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati. È importante monitorare l'efficacia di tali interventi per garantire che siano utilizzati solo per il tempo strettamente necessario.

Inoltre, la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera è concessa solo in presenza di un disturbo clinicamente diagnosticato, come stabilito dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle relative Linee Guida.



3. Ruoli e compiti



LA FAMIGLIA

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc..., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.



IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTE

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe o Team Docente.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe o Team Docente motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia. Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) *indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente* la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- b) *predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sottoindicate:*
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
 - **ad ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;

- a **novembre** o i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- entro la fine del primo periodo valutativo i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
- a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

LE RICHIESTE EFFETTUATE AD ANNO INOLTRATO

Se la richiesta di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) da parte della famiglia, dei servizi sociali o di uno specialista viene presentata dopo il 31 marzo, non ci sarà abbastanza tempo per predisporre un PDP seguendo il format previsto. Di conseguenza, si darà priorità alla descrizione dettagliata di come si intende procedere, che sarà incluso nel verbale. Un estratto del verbale verrà depositato in segreteria. Inoltre, una copia della decisione sarà trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) per i relativi adempimenti.

4. Fasi e modalità d'intervento

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- Avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- Applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- Terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento delle prove standardizzate e dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.



PARTE QUINTA

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI
STRANIERI SENZA E CON
ADEGUATA
ALFABETIZZAZIONE
ITALIANA



1. Premessa

I minori neoarrivati direttamente dal Paese d'origine, iscritti per la prima volta nel sistema scolastico italiano, vengono comunemente indicati con la sigla NAI (Neo Arrivati in Italia).

È utile ribadire che ciò che in realtà definisce la condizione di NAI, a prescindere dal periodo di permanenza e dalla condizione giuridica, è il livello di italoфонia che consente o meno all'alunno di seguire a vari livelli il curriculum della classe di inserimento.

Accanto a bambini e ragazzi con cittadinanza non italiana (CNI) immigrati al seguito della famiglia, è opportuno richiamare altre tipologie di alunni NAI che, pur con background migratori diversi, hanno in comune la condizione di nulla o scarsa italoфонia:

- Ricongiunti con uno o con entrambi i genitori, generalmente nati all'estero. Attenzioni particolari vanno dedicate alla delicata fase iniziale del ricongiungimento familiare, che rappresenta contemporaneamente un momento di incontro con i genitori e di separazione dalle precedenti figure affettive di riferimento;
- Pendolari, nati in Italia, affidati per un periodo a parenti nel Paese d'origine e successivamente rientrati in Italia. Alunni NAI a tutti gli effetti, ma non riconosciuti come tali dalle varie statistiche del MIUR. Nei casi di separazione prolungata, si raccomandano le stesse attenzioni consigliate per il ricongiungimento;
- Arrivati in Italia per adozione internazionale, cittadini italiani a tutti gli effetti, spesso giunti in Italia nella prima infanzia, con un livello di italoфонia generalmente in relazione al periodo di esposizione all'italiano come seconda lingua.



L'OBBLIGO SCOLASTICO

I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per dieci anni, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.



2. Il Protocollo d'Accoglienza

Il protocollo di accoglienza è un documento che fornisce indicazioni operative contenute nella normativa vigente in materia di minori non italofofoni. Tale documento intende presentare un modello di accoglienza che offra una modalità pianificata per affrontare l'inserimento scolastico degli alunni non italofofoni. Il protocollo vuole essere un punto di partenza comune condiviso in quanto strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse della scuola. Il protocollo è adottato dal Collegio dei docenti al fine di attuare le disposizioni dell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014", trasmesse tramite la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014.



FINALITÀ

- Definisce pratiche condivise all'interno della scuola in tema d'accoglienza di alunni stranieri;
- Facilita l'ingresso di bambini e ragazzi di altre nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- Sostiene gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- Favorisce un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- Costruisce un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni ragazzo;
- Favorisce forme di aggiornamento del personale, in merito alle problematiche dell'integrazione.



CONTENUTI

Il Protocollo d'Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- Amministrativo e burocratico (l'iscrizione);
- Comunicativo e relazionale (prima conoscenza, colloqui con la famiglia);
- Educativo-didattico (proposta d'assegnazione alla classe, accoglienza, educazione);
- Interculturale, insegnamento dell'italiano come seconda lingua, attivazione di laboratori di ItalianoL2, adattamento della progettazione didattica per favorire l'apprendimento della lingua per lo studio.

3. Adempimenti burocratici

LA SEGRETERIA

Il primo "contatto" avviene con gli uffici di segreteria, quando la famiglia chiede di iscrivere il minore. Le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati".

L'assistente amministrativo:

- Fornisce l'elenco dei documenti necessari, come e dove reperirli;
- Assiste la famiglia nella compilazione del modulo di iscrizione;
- Informa in maniera accurata le famiglie sul sistema scolastico italiano per facilitare la comprensione della nuova realtà;
- Comunica ai genitori che dopo il perfezionamento dell'iscrizione è previsto un Incontro con il minore, condotto dal docente funzione strumentale o altro docente incaricato;
- Informa tempestivamente il docente funzione strumentale della nuova iscrizione e concorda una data per il Colloquio con i genitori e l'Incontro con l'alunno;
- Comunica alla famiglia la data dell'Incontro.

L'iscrizione può essere richiesta qualunque periodo dell'anno scolastico presso l'Istituto del bacino di riferimento. Nell'eventualità che le classi di tutti i plessi del comprensivo abbiano superato il tetto consentito, una volta completato il percorso previsto dal Protocollo, Il Dirigente Scolastico si attiva per trovare posto in una scuola vicina.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, hanno comunque diritto all'iscrizione; l'iscrizione scolastica del minore può essere richiesta solo da chi ne esercita la potestà genitoriale.



4. Adempimenti nell'Area comunicativo- relazionale

La gestione dell'accoglienza richiede la partecipazione di tutto il personale scolastico e la creazione di una commissione che si occupi della relazione con i genitori, con il territorio.

La scuola ha il compito di seguire le varie fasi dell'inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione a partire dal momento della richiesta di iscrizione alla scuola. La Commissione, predisposti i materiali per i "test d'ingresso", sottoporrà gli alunni neoiscritti ad un primo screening delle competenze logico-matematiche, finalizzato all'individuazione dell'interclasse di inserimento. Si attiverà per far tradurre i moduli per l'iscrizione al fine di agevolare il passaggio iniziale delle informazioni tra scuola e famiglia. Inoltre, effettuerà un monitoraggio della situazione in continua evoluzione, predisporrà eventuali progetti necessari all'integrazione e divulgherà le iniziative di aggiornamento destinate agli insegnanti. In caso di necessità raccoglie le richieste e prende contatto con i mediatori linguistici.



5. Adempimenti nell'Area educativo -didattica

PROPOSTA DELLA CLASSE

Il docente referente/incaricato, dopo aver svolto il Colloquio con i genitori e l'Incontro con l'alunno, compila la scheda informativa (Biografia alunno- vedi allegato) e la integra con tutte le altre eventuali informazioni utili all'inserimento. Tale documento verrà inserito successivamente nel fascicolo dell'alunno, perché le informazioni in essa contenute (Biografia, risultato delle Prove di ingresso, confronto con il sistema scolastico del Paese di provenienza ecc.) avranno la funzione di orientare la scelta della classe di inserimento.

La Commissione per l'inserimento, sulla base della normativa vigente e delle informazioni raccolte, propone l'assegnazione alla classe idonea con le seguenti azioni:

- Visiona e riflette sulla documentazione prodotta, sulle disposizioni legislative, sulle informazioni raccolte, sugli esiti delle prove d'ingresso (vedi allegati) e sulle conoscenze, competenze e abilità tenendo conto dell'età anagrafica;

- Cura l'inserimento in una classe di coetanei, là dove possibile, favorendo i rapporti "tra pari" al fine di prevenire il rischio di dispersione scolastica;
- Tiene conto dei livelli di conoscenza della lingua italiana per una valutazione dell'inserimento anche in una classe inferiore al fine di favorire il miglior processo di apprendimento e integrazione.

In considerazione del tempo limitato a disposizione per eventuali interventi di recupero strumentale, è possibile inserire l'alunno nella classe immediatamente inferiore.



SCELTA DELLA SEZIONE

La Commissione valuta la scelta della sezione in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:

- Il corso di studi seguito nel Paese d'origine;
- L'età anagrafica del bambino;
- L'accertamento delle competenze e dei livelli di preparazione nell'area logico-matematica;
- La possibilità offerta dalla normativa di inserire un alunno nella classe immediatamente superiore o inferiore a quella frequentata nel paese d'origine;
- La numerosità della classe e la percentuale di allievi stranieri già inseriti, valutando integrazioni pregresse di alunni non italofoeni per non appesantire il lavoro di compagni e insegnanti;
- La presenza di situazioni particolari (disabilità, alunni svantaggiati, altro...) presenti;
- La proporzione dei maschi e delle femmine presenti nella classe.



INSERIMENTO DELL'ALUNNO NELLA CLASSE

L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e la sua famiglia e fornisce alcune prime informazioni organizzative (l'elenco del materiale, l'intervallo, le modalità di comunicazione, i colloqui ecc.).

Per incoraggiare la comunicazione con la famiglia e con l'alunno NAI, i docenti di classe possono predisporre modulari plurilingue, dizionari, testi bilingue ecc.

Alla prima accoglienza non viene data eccessiva enfasi attraverso attività straordinarie che potrebbero imbarazzare l'alunno neoarrivato ed ottenere l'effetto di farlo sentire maggiormente estraneo.

Il Team docenti, composto dagli insegnanti della classe di assegnazione:

- Favorisce l'integrazione nella classe, promuovendo attività di piccolo gruppo;
- Rileva i bisogni specifici d'apprendimento;
- Elabora una programmazione educativa adeguata prevedendo la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico (PDPT vedi allegato);
- Prevede una riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- Individua modalità di semplificazione/facilitazione linguistica per ogni disciplina;
- Valuta l'opportunità o meno di inserire l'alunno nelle attività di insegnamento della Lingua straniera;
- Prevede l'eventuale utilizzo delle cedole librarie per progetti di scelta alternativa ai libri di testo;
- Si avvarrà di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali) per promuovere la capacità dell'alunno a sviluppare la lingua per comunicare e successivamente della lingua per studiare.



IL POTENZIAMENTO DELL'ITALIANO COME SECONDA LINGUA

Ogni istituto, a seconda dell'organico, delle risorse e dell'organizzazione interna deve:

- Predisporre laboratori linguistici di italiano L2 per le diverse fasi dell'apprendimento e per livelli e scopi differenti;
- Progettare nel tempo extrascolastico, in collaborazione con le associazioni, il volontariato e il privato sociale, forme di aiuto allo studio, protratte e continuative;
- Prevedere momenti di formazione.



LA SCELTA DELLA LINGUA STRANIERA E DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Nella scuola primaria, Il team docenti di classe valuterà l'opportunità o meno di inserire l'alunno nelle attività di insegnamento della LS e se utilizzare le ore della disciplina per il potenziamento dell'italiano L2.

Nella scuola secondaria il D.P.R. 89 del 20 marzo 2009 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria possono essere utilizzate per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

Il Consiglio di classe, subito dopo l'inserimento di un alunno con cittadinanza non italiana neoiscritto in corso d'anno, delibera il potenziamento dell'italiano come lingua seconda per gli alunni che si trovano nella condizione sopradescritta dal D.P.R. 89.



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NAI

Le verifiche terranno conto dello svantaggio linguistico dell'alunno e saranno:

- Temporaneamente sospese nelle discipline omesse;
- Semplificate in relazione a quantità e qualità delle richieste nelle discipline ridotte.
- La valutazione sarà riferita al Piano personale transitorio, in base agli obiettivi educativi e didattici individuati per ciascuna disciplina.



L'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Per gli alunni neoarrivati nel corso della classe terza della secondaria di primo grado sono previste alcune facilitazioni:

- La Circolare MIUR n. 48 del 31/5/2012 ribadisce che gli studenti che si avvalgono delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua italiana non devono sostenere l'esame in tale materia;
- Secondo le Linee Guida del 2014, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella

lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.



VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE

In molti casi, le ripetenze degli alunni NAI nel primo anno di inserimento scolastico vengono erroneamente giustificate dal limitato numero di giorni di frequenza che non sarebbero sufficienti ad esprimere una valutazione.

A questo proposito pare utile sottolineare, sia l'aspetto formativo di una valutazione che si deve concentrare maggiormente sui risultati raggiunti dall'alunno neoiscritto, tenendo conto del suo livello di partenza nell'italiano L2 e nelle altre discipline, sia dell'aspetto normativo che fa sempre riferimento al "monte ore personalizzato di ciascun alunno". Quanto affermato infatti dal D.P.R. 394 del 1999 [...] L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico [...] esclude chiaramente che il numero di giorni di frequenza possa incidere sulla valutazione finale di un alunno neoiscritto in corso d'anno. Inoltre, il D. Lgs. n. 59/2004, che all'art. 11 fissa un limite minimo di giorni di lezione nella scuola secondaria di 1° grado, non prevede alcun limite per la scuola primaria. Nulla a tal proposito è stato aggiunto o modificato dalla legge 169/2008 o dal D.P.R. 122/09. Anche nel D. Lgs. 62/2017, in cui non si fa menzione del tutto della scuola primaria, all' Art. 5. "Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado", oltre al riferimento al "monte ore personalizzato di ciascun alunno" sono previste "motivate deroghe" per i casi eccezionali, congruamente documentati, al limite della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale.

Approvato con delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 30/10/2025

Approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 31/10/2025

